

RIDUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SEGUITO DEL PRESUNTO MAGGIOR GETTITO ICI FABBRICATI EX-RURALI, CAT. E, B

L'articolo 2 commi da 39 a 46 del D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006 aveva previsto per gli enti locali un presunto maggior gettito ICI derivante:

- nella rivalutazione delle rendite dei terreni agricoli (c.d. volturazioni colturali),
- dall'accatastamento per i fabbricati ex-rurali nel catasto urbano,
- nell'accatastamento delle unità immobiliari situati all'interno di stazioni, aeroporti ecc come unità autonome quali negozi, bar ecc.;
- nella rivalutazione del 40% delle unità immobiliari appartenenti alla categoria B.

Il presunto maggior gettito ICI era stimato in € 609,4 per l'anno 2007, 783 milioni di euro per l'anno 2008 e € 818 per l'anno 2009 a fronte del quale il Ministero operava una riduzione dei trasferimenti statali. La situazione va quindi analizzata anno per anno.

Per l'anno 2007, in attesa di ricevere la certificazione del maggior gettito ICI, il Ministero aveva operato una riduzione proporzionale del contributo ordinario a tutti gli enti prevedendo la possibilità ai sensi dell'art. 3 del D.L. 81/2007 di effettuare un accertamento convenzionale al titolo 1 dell'entrata (come voce ICI) e di vincolare tale importo nell'avanzo di amministrazione.

Esempio: Stima del Ministero maggior gettito ICI -609

Comune ha effettuato nel 2007:

-titolo 2 entrata (contributo ordinario) - 609
-titolo 1 entrata (ici convenzionale) + 609

Con il consuntivo 2007 il residuo del titolo 1 non incassato è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Entro il 7.7.2008 gli enti hanno effettuato la certificazione, con riferimento alla data del 31.12.2007, attestante il maggior gettito ICI derivante dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 commi da 39 a 46. Tali certificazioni hanno evidenziato un maggior gettito ICI molto inferiore a quello stimato dal Ministero. La differenza, pari a circa 585 milioni di euro, è stata stanziata in sede di assestamento del bilancio Statale 2008 ed entro fine anno gli enti locali dovrebbero ricevere la differenza (ciò lo si evince non dal testo di legge ma da colloqui verbali con il Ministero).

Esempio: quota certificata dai comuni 24

Comune nel 2008:

- incasso come maggior residuo attivo al titolo II entrata +585
- eliminazione residuo attivo del titolo I entrata (Ici) -585

Per l'anno 2008 l'articolo 2 del D.L. 154/2008 stabilisce:

- al comma 1: conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto Mef del 17.3.2008 ossia i dati certificati entro il 7 luglio 2008 (comma 1);
- al comma 3: il ministero dell'interno determina la riduzione dei trasferimenti erariali, quantificati in euro 783 milioni, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati presentati dai comuni entro il 7.7.2008 e, per la parte residua (rispetto alla previsione di 783 milioni), operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio. Pertanto, sul sito del ministero troviamo la riduzione complessiva di 783 milioni suddivisi su due righe, la prima per l'importo certificato a luglio sotto la voce "*Riduzione provvisoria per maggiore gettito ICI presunto (art. 2 c. 39 e 46 D.L. 262/2006)*", la seconda, calcolata in modo proporzionale sotto la voce "*Riduzione proporzionale per maggiore gettito ICI edifici rurali (art. 2 c. 3 D.L. 154/2008)*";
- al comma 2: in deroga all'art. 179 del Tuel, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente a **titolo di trasferimenti erariali** l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati e attribuiti dal ministero dell'Interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Mef del 28.12.2007 (ossia i 783 milioni stimati) e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1" ossia quella certificata a luglio. Pertanto occorre aggiungere al totale del contributo ordinario visualizzabile sul sito del ministero la quota decurtata in modo proporzionale (vedi riga sopra) a titolo di "accertamento convenzionale".

Esempio

Contributo ordinario base	2.000	
- Riduzione provvisoria per maggiore gettito ICI presunto (art. 2 c. 39 e 46 D.L. 262/2006)	- 24	Trattasi della riduzione a seguito del maggior gettito ICI fabbricati ex-rurali, cat. E e B certificata dagli enti nel mese di luglio 2008 e riferita all'anno 2007. L'art. 2 c. 1 del D.L. 154/2008, infatti, stabilisce che per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto Mef del 17.3.2008.
- Riduzione proporzionale per maggiore gettito ICI edifici rurali (art. 2 c. 3 D.L. 154/2008)	-759	Il comma 3 del D.L. 154/2008 stabilisce che " <i>il ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2 utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 (ossia quelli certificati dai comuni)</i> " e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio". Ossia, la quota di 783 milioni di taglio per presunto maggior gettito ICI fabbricati rurali, cat. E e B è operato confermando in parte la quota certificata dagli enti (per un totale di circa 24 milioni) e per la parte restante in modo proporzionale
Totale fondo per il ministero	1.217	

+ Accertamento convenzionale a titolo di trasferimenti erariali	+759	Il comma 2 dell'articolo 2 del d.l. 154/2008 stabilisce che per "l'anno 2008, in deroga all'art. 179 del Tuel, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente a titolo di trasferimenti erariali l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati e attribuiti dal ministero dell'Interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Mef del 28.12.2007 (ossia i 783 milioni stimati) e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1" ossia quella certificata a luglio.
Totale fondo ordinario da stanziare a bilancio	1.976	Contabilmente il fondo ordinario è pari a 1.976 in quanto occorre aggiungere al totale visualizzabile sul sito del ministero l'accertamento convenzionale a titolo di trasferimenti

Per **l'anno 2009** non ci sono indicazioni nel D.L. 154/2008; tuttavia si ritiene si mantenere lo stesso comportamento dell'anno 2008.

Tabella 1 - Breve excursus normativo relativamente al presunto maggior gettito ICI rurali, cat. E e B e la riduzione del contributo ordinario

Norme e decreti	Effetti
D.L. n. 262/2006 (art. 2 commi 39 e 46)	Riduce i trasferimenti ai comuni in relazione al maggior gettito presunto ICI. Le stime prevedono una decurtazione di 609,4 milioni per il 2007, 783 milioni per il 2008 ed € 818 per il 2009. Il Ministero dell'Interno procede alle decurtazioni in maniera proporzionale a tutti gli enti.
D.L. 81/2007 (art. 3)	Per il solo anno 2007, i comuni vengono autorizzati ad accertare convenzionalmente (anche ai fini del patto di stabilità) quale maggiore introito ICI un importo pari alla decurtazione statale. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.
D.L. 154/2008	<p>Per il solo anno 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si considerano validi i dati certificati dai comuni per il 2007 (art. 2 c. 1 d.l. 154/2008); - il Ministero dell'Interno considera minori trasferimenti erariali quelli certificati dai comuni e per la parte restante, rispetto alla sua previsione di 783 milioni, riduce i contributi ordinari spettanti per l'anno 2008 in modo proporzionale (art. 2 c. 3 d.l. 154/2008). Tale somma è visualizzabile nelle spettanze dei trasferimenti sul sito del ministero; - i comuni accertano convenzionalmente (a titolo di trasferimenti erariali) la differenza tra i minori contributi comunicati dal Ministero dell'Interno e l'importo certificato per il 2007 (art. 2 c. 2 D.L. 154/2008). Non è previsto l'obbligo di vincolare tale accertamento convenzionale ai fini dell'avanzo di amministrazione. Questo accertamento convenzionale di fatto elimina la decurtazione operata in modo proporzionale dal ministero ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. 154/2008 (vedi riga sopra) ma non è visualizzabile sul sito del Ministero. Questo ha creato l'allarme tra i comuni.

Tabella 2 – I valori del presunto maggior gettito ICI certificati entro il 7.7.2008- Contenuto e problematicità

Rif. Nor.	Contenuto	Attenzione
Art. 2, c. da 33 a 35, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262	Terreni agricoli: l’Agenzia del territorio, in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali con la conseguenza che viene modificato il reddito dei terreni	Il calcolo del maggior gettito Ici effettuato dal Ministero dell’Interno è stato effettuato moltiplicando il reddito dominicale per 75 e applicando l’aliquota Ici dell’ente. In realtà per i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori o da imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 504/92, l’ici è calcolata limitatamente alla parte eccedente l’importo di € 25.822,84 e applicando le riduzioni previste nel medesimo articolo. Ne deriva un minor gettito Ici per l’ente
Art. 2, c. 36 del D.L. n. 262 del 2006	Ex- rurali e fabbricati non risultanti dichiarati in catasto: individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto	L’art. 26 bis del D.L. 248/2007 ha concesso sette mesi di tempo (in luogo degli originari 90 giorni) decorrenti dal 28.12.2007 (data del comunicato dell’Agenzia del Territorio) per l’accatastamento dei fabbricati ritenuti dall’Agenzia del territorio privi di ruralità. Pertanto, l’accatastamento avverrà dopo il 31.12 e quindi l’ente avrà un gettito superiore a quello che certificherà. Per contro occorre verificare che l’incremento delle basi imponibili Ici non derivino da costruzioni (ade esempio le nuove costruzioni) che nulla hanno a che vedere con le fattispecie di cui all’art. 2 c. 36 del D.L. 262/2006.
Art. 2 c.37 e 38, del D.L. n. 262 del 2006	Ex- rurali per modifica del requisito soggettivo: prevede la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno, a decorrere dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del D.L. 262/2006) i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso articolo 2, relative ai requisiti di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 secondo cui il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno o l’affittuario del terreno cui l’immobile è asservito deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese di cui alla lgge 580/1993.	I soggetti che dal 3/10/2006 hanno perso i requisiti della ruralità in quanto non iscritti nel registro delle imprese hanno tempo per procedere all’accatastamento fino al 31/10/2008 (inizialmente era il 30.6 poi prorogato dal D.L. 81/2007 al 30/11/2007 e ulteriormente prorogato dall’art. 26 bis del D.L. 248/2007 c.d.decreto milleproroghe). Dal momento che le maggiori basi imponibili individuate dall’agenzia del territorio fanno riferimento al 31.12.2007, l’ente avrà un gettito Ici superiore rispetto a quello che certificherà il 3/6/2007 e che prende come riferimento le basi imponibili al 31.12.2007 in quanto l’accatastamento è successivo a tale data per effetto delle proroghe sopra menzionate.

Art. 2, c. da 40 a 44, del D.L. n. 262 del 2006	Fabbricati cat. E: iscrizione nel catasto delle unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, però, presentano autonomia funzionale e reddituale	L'ente deve verificare che l'aumento della base imponibile Ici è relativa a immobili che presentano un'effettiva autonomia funzionale e reddituale.
Art. 2, c. 45 del D.L. n. 262 del 2006	Fabbricati cat. B: a decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di 2 cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento	Nella maggior parte dei comuni non si registra un aumento effettivo del gettito Ici in quanto trattasi nella maggior parte di immobili esenti da Ici ex art. 7 c. 1 lett. a) D.Lgs. 504/92 in quanto di proprietà di enti pubblici o di enti non commerciali ovvero di immobili di proprietà del comune destinati a scuole, uffici comunali ecc.. Il dato comunicato dall'Agenzia rileva la maggior base imponibile dei fabbricati cat. B per effetto della rivalutazione del 40% ma il comune deve verificare quanto è il maggior incasso effettivo di Ici per l'ente